

telefono
fax
e-mail

Via A. Maspoli, c/0 OSC

++41 91 646 88 51

++41 91 646 60 05

dos-ufc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle opere sociali
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

P. Livio

Ufficio del farmacista cantonale
6850 Mendrisio

telefono
e-mail

646 88 51

Alle farmacie del Canton Ticino

Mendrisio, 19 maggio 1999

Ns. riferimento
pv

Vs. riferimento

INFORMAZIONI PER LE FARMACIE

Gentili Colleghe,
egregi Colleghi,

vi informo su taluni aspetti inerenti la nostra professione.

Turismo farmaceutico

È talvolta presentato a tinte fosche. È invece un fenomeno assai tipico delle zone di frontiera ed è influenzato dalla disponibilità o meno di poter reperire nel rispettivo Paese i medicinali necessari per il proprio fabbisogno. Negativi sono per contro solo taluni aspetti di questo turismo come, ad esempio, lo spostamento di pazienti che cercano di eludere i controlli nazionali al fine di procurarsi dei farmaci abusivi.

Il nostro Ufficio si è fatto quindi promotore di un progetto di **norme comportamentali** per i farmacisti della Regio Insubrica, norme che, se accettate dai vari Ordini interessati, dovrebbero estendersi al Ticino ed alla Lombardia. Il progetto persegue più obiettivi: fra questi il

- *prevenire abusi per il doping e le tossicomanie;*
- *favorire la collaborazione transfrontaliera fra i farmacisti.*

Le norme comportamentali prevedono in particolare il divieto di onorare ricette di medici esteri per prodotti oggetto d'abuso (es. Rohypnol, barbiturici, metaqualone), farmaci talvolta disponibili nei rispettivi Paesi (ormoni anabolizzanti, ormoni di crescita, eritropoietina ecc.). È previsto che in casi eccezionali il farmacista possa onorare comunque ricette del genere: quando, fatte le necessarie ed approfondite verifiche del caso, giunge alla conclusione che vi è una giustificata necessità per il paziente di procurarsi uno dei suddetti prodotti (es.: paziente in vacanza nel nostro Paese).

Il progetto vi verrà presentato per esame ed eventuale approvazione alla prossima assemblea dell'OFCT. Figura negli allegati della presenta circolare.

Inchieste di consumatori

In Svizzera, come del resto altrove, si sviluppano inchieste da parte di associazioni di consumatori. Ben vengano! Un giudizio esterno sul vostro e nostro operato è auspicabile e può risultare costruttivo. L'importante è che le inchieste vengano fatte in modo professionale, che l'informazione al pubblico sia corretta e che si abbiano a rispettare alcuni diritti fondamentali quali quello di essere sentiti. Dette iniziative devono inoltre rispettare quella civiltà del dibattito e quella cultura della diversità d'opinione che caratterizzano il nostro Paese. Ricordo in particolare alcune inchieste positive dell'ACSI per dei prodotti "bidone" e per dei confronti di prezzi di analgesici.

Due i temi di una recente inchiesta: la presenza del farmacista e la disponibilità di generici.

- Presenza del farmacista

In allegato trovate la mia presa di posizione dell'8 marzo u.s. al Presidente collega Tanzi circa i criteri dei nostri controlli nelle farmacie. In pratica noi interveniamo quando ci vengono segnalate delle assenze anomale, rispettivamente quando veniamo a sapere che un collega non si attiene regolarmente ai suoi obblighi di presenza. Ammettiamo per contro che un collega si abbia talvolta ad assentare per brevi momenti per svariate necessità. In questi casi è indispensabile che la farmacia sia organizzata in modo tale da offrire comunque al paziente le necessarie garanzie per un consiglio farmaceutico adeguato. In tali circostanze, inoltre, il personale dev'essere organizzato in modo da effettuare dei controlli più rigorosi del solito. Non è invece ammissibile rispondere al paziente che il **farmacista non c'è**; bisogna offrirgli la possibilità di conferire con chi è chiamato a svolgere un ben preciso ruolo nel nostro sistema sanitario. La recente inchiesta ha quindi messo in evidenza, più che delle disfunzioni circa la presenza del farmacista, il carente **sistema di qualità** di alcune farmacie. Questo riscontro si è pure verificato di fronte ad alcune richieste di medicinali tramite l'indicazione del principio attivo (diclofenac): è vero che non si può pretendere che le assistenti di farmacia conoscano tutti i principi attivi, ma la

farmacia dev'essere comunque organizzata in modo da affrontare richieste del genere. Le soluzioni al riguardo sono molteplici.

- Generici

Il farmacista, libero professionista, gestisce giustamente il suo stock secondo criteri economici. Tiene dunque in deposito ciò che gli è richiesto. In particolare non tiene in stock un generico o un originale se i medici ed i pazienti non lo richiedono. Ha comunque la possibilità di procurarsi dei prodotti entro breve tempo (ecc. servizi notturni, festivi) presso l'Unione Farmaceutica, grossista che dispone praticamente di una gamma completa di generici. Questa informazione va data al paziente o da parte del farmacista o da parte delle assistenti di farmacia. Non basta dunque rispondere che non si ha in stock il prodotto, altrimenti c'è il rischio di essere fraintesi. E voi, meglio di altri, siete in grado di giudicare se le difficoltà del momento necessitino o meno di un'informazione più completa nei confronti della clientela.

Case per anziani

Alcuni istituti si sono lamentati per il fatto che quando un farmacista subentra ad un turno non dispone di alcuni prodotti generici di loro consumo. Ho spiegato anche in questi casi quanto indicato al punto precedente circa la gestione oculata dei propri depositi. Vi consiglio comunque, una settimana prima dell'inizio del vostro turno di approvvigionamento, di prendere contatto con la direzione dell'istituto per avere la distinta dei prodotti di regolare consumo. Consiglio analogo è stato dato alle case per anziani. Se non vi dovessero interpellare, vi prego comunque di farvi parte attiva, tanto più che sono loro i clienti. Altrimenti c'è anche qui il rischio di essere fraintesi e di trasformare delle incomprensioni in tragedie nazionali. Vari colleghi si sono del resto già attivati in tal senso con soddisfazione di tutti.

Vaccinazioni in farmacia

Il medico cantonale, dott. Ignazio Cassis, riceve ogni tanto dei reclami di suoi colleghi per pazienti vaccinati in farmacia (epatite B, influenza ecc.). Vi rendo attenti che la vendita di sieri e vaccini è regolata dall'Ordinanza federale sui prodotti immunobiologici del 23 agosto 1989. In particolare l'art. 36, cpv 2 prescrive che detti farmaci possano essere forniti al pubblico "solo dai medici o, su ricetta, dai farmacisti".

Per l'influenza è possibile che vengano in futuro registrati dei vaccini da somministrare per via orale. Qualora fossero vendibili senza ricetta, verrebbe a

cadere la restrizione di cui al capoverso precedente (questi vaccini non sono da confondere con i medicamenti antivirali che la Roche e la Glaxo-Wellcome stanno sviluppando per i pazienti già affetti da influenza).

Il dott. Cassis richiama inoltre l'attenzione vostra sul fatto che ogni operatore sanitario è tenuto a dare le proprie prestazioni nei limiti delle conoscenze acquisite. Il farmacista, quale operatore sanitario, potrebbe dunque essere abilitato alla somministrazione parenterale di determinati prodotti, comunque sempre su ricetta medica, subordinatamente alle seguenti due condizioni:

- la comprovata capacità della tecnica di iniezione
- la comprovata capacità di fare fronte agli eventuali effetti secondari (anche gravi).

Siccome questi due punti non fanno parte del curriculum di formazione del farmacista, è necessario acquisire queste conoscenze con una formazione complementare riconosciuta dal Cantone.

Stupefacenti parzialmente esclusi dalle misure di controllo

Sono definiti tali, in base all'art. 3, cpv b, dell'Ordinanza degli stupefacenti del 29 maggio 1996, vari psicofarmaci fra i quali **le benzodiazepine, i barbiturici e degli anoressigeni**. Nella circolare che vi avevamo indirizzato nell'estate 1996 avevamo spiegato che questi prodotti, a seguito della modifica del 24 marzo 1995 della Lstup, venivano ormai considerati degli stupefacenti.

Ne consegue che chi vende questi prodotti senza rispettare le previste prescrizioni commette un'infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti del 1951, **infrazione considerata di carattere penale**. Quando i nostri controlli evidenziano degli episodi del genere dobbiamo dunque segnalare il caso al Ministero Pubblico, autorità competente per le relative inchieste e procedure. Mi permetto quindi di raccomandare la massima attenzione per questi prodotti verificando in particolare se le relative ricette (non necessitano quelle numerate in uso per gli stupefacenti classici) sono conformi ai requisiti previsti (durata validità, posologia ecc.).

Varia

- IL TESTO E' CONFIDENZIALE
- IL TESTO E' CONFIDENZIALE

Unitamente al collega Giovan Maria Zanini mi tengo a vostra disposizione per ulteriori ragguagli.

Con cordiali saluti.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio

Allegati:

- progetto di norme comportamentali (versione del 15 aprile 1999)
- lettera Farmacista cantonale a Presidente Tanzi dell'8 marzo 1999

Copia per conoscenza:

- sig. Mario Tanzi, Presidente OFCT, Via al Forte 3, 6900 Lugano
- dott. Ignazio Cassis, Medico cantonale, via Dogana 16, 6500 Bellinzona
- signor Flavio Guidotti, Capo dell'Ufficio di sanità, Sezione sanitaria, Via Orico 5, 6500 Bellinzona

A C C O R D O

DI NORME COMPORTAMENTALI PER I FARMACISTI DELLA REGIO INSUBRICA PER IL RICONOSCIMENTO DI RICETTE ESTERE ALFINE DI PREVENIRE ABUSI NEL SETTORE FARMACEUTICO.

Pierfranco Livio: versione 15 aprile 1999.

Gli Ordini dei farmacisti della Regio Insubrica, vale a dire gli Ordini dei Farmacisti delle Province di Como, Lecco, Milano, Novara e Verbania, Sondrio, Varese e del Cantone Ticino, considerata la necessità di prevenire eventuali abusi di prodotti farmaceutici, ritengono opportune delle raccomandazioni comportamentali ai propri membri in particolare per l'attitudine da tenere di fronte ai pazienti che presentano ricette di medici esteri della suddetta Regione.

Premessa

L'esercizio della farmacia è regolato in Italia ed in Svizzera da precise disposizioni legali dei relativi Stati e da norme deontologiche. Lo stesso dicasi per la messa in commercio degli agenti terapeutici (specialità farmaceutiche, altri medicinali pronti per l'uso, materie medicinali, ecc.), prodotti che soggiacciono a varie legislazioni, ivi comprese quelle degli stupefacenti.

Ciò premesso si costata che nelle regioni di frontiera possono presentarsi dei problemi legati al cosiddetto "turismo farmaceutico": vale a dire il fenomeno legato a pazienti che si spostano da uno stato all'altro alfine di procurarsi dei medicinali per il proprio consumo non ottenibili nel proprio paese, rispettivamente per acquisire prodotti più a buon mercato. Questa pratica è di per sé ammissibile in quanto è riconosciuto il diritto del paziente a procurarsi dove meglio crede i prodotti del proprio fabbisogno. Alfine di evitare tuttavia degli abusi di carattere sanitario, gli Ordini dei Farmacisti della Regio Insubrica hanno ritenuto opportuno elaborare delle raccomandazioni comportamentali ai propri membri, restando comunque riservate le disposizioni legali nazionali.

Campo d'applicazione delle raccomandazioni

Queste raccomandazioni comportamentali si applicano alle ricette dei medici italiani o svizzeri i cui pazienti si approvvigionano di medicinali nelle farmacie estere della stessa Regio Insubrica. Si tratta più precisamente di ricette presentate in farmacia da pazienti italiani che si recano in Svizzera, rispettivamente presentate da pazienti svizzeri che si recano in Italia. Sono riservate al riguardo le relative disposizioni legali, in particolare quelle sugli stupefacenti, sui precursori, sul doping, rispettivamente eventuali ulteriori disposizioni del Ministero Italiano di Sanità, della Regione Lombardia e della Repubblica e Cantone Ticino.

Il campo d'applicazione non si estende ai farmaci vendibili senza prescrizione medica, prodotti ottenibili tramite consiglio del farmacista. Eccezione: eventuali medicinali oggetto di noto abuso.

Per farmacisti si intende, secondo il presente accordo, i farmacisti ammessi al libero esercizio della professione che esplicano la loro attività in officine autorizzate della Regio Insubrica.

Per medici si intende, secondo il presente accordo, i medici ammessi al libero esercizio della professione che esplicano la loro attività in strutture autorizzate o in sedi proprie della Regio Insubrica.

Per ricette si intendono le prescrizioni mediche redatte secondo le modalità in uso (nominativo del medico, indirizzo, numero di telefono, generalità del paziente, ecc.).

RACCOMANDAZIONI COMPORTAMENTALI

1. Un farmacista può onorare, di regola, una ricetta di un medico della Regio Insubrica presentata da un paziente di passaggio o che soggiorna nella stessa Regione.
2. La ricetta non può essere onorata se concerne prodotti per i quali sussistono dei noti usi abusivi (cf. punti 3 e 4). Non possono inoltre essere onorate ricette redatte da medici non abilitati nel proprio Paese a prescrivere alcuni prodotti (es. medico italiano non abilitato a prescrivere eritropoietina).
3. I prodotti oggetto di particolare abuso sono attualmente i seguenti:
 - medicinali dopanti (ormoni anabolizzanti, ormoni di crescita, eritropoietina).
 - anoressigeni simpaticomimetici (amfepramone, fendimetrazina, ecc.).
 - psicofarmaci particolari (Rohypnol, barbiturici, metaqualone, ecc.): cf. punto 4.
 - materie medicinali e solventi utilizzati per preparare droghe sintetiche (precursori).
4. Stupefacenti. In base alle relative disposizioni italiane e svizzere le farmacie non possono onorare ricette estere di stupefacenti.

La legislazione svizzera suddivide gli stupefacenti in due principali categorie:

- gli stupefacenti "classici" (morfina, metadone, cocaina, petidina, ecc.).
- gli stupefacenti "parzialmente esclusi dalle misure di controllo": si tratta sostanzialmente delle benzodiazepine, dei barbiturici, del metaqualone e degli anoressigeni simpaticomimetici.

Per gli stupefacenti "classici" le farmacie svizzere, analogamente a quelle italiane, possono onorare solo ricette di medici della stessa nazionalità. Per gli stupefacenti "parzialmente esclusi dalle misure di controllo" le farmacie svizzere possono onorare anche ricette estere. Valgono comunque al riguardo gli obblighi di diligenza, le verifiche ed i controlli richiesti dall'arte farmaceutica. Ciò non di meno non dovrebbero essere onorate, in base al seguente accordo, le ricette dei seguenti prodotti:

- Rohypnol (flunitrazepamum).
- Dormicum (midazolamum).
- Farmaci a base di metaqualone.
- Farmaci a base di barbiturici.

5. I rispettivi Ordini approfittano di questo accordo per richiamare i colleghi circa gli obblighi di diligenza legati alla professione del farmacista. Occorre sottolineare che, al di là di ogni disposizione legale e di ogni raccomandazione, il giudizio definitivo circa l'ammissibilità o meno di una richiesta è lasciato all'apprezzamento del farmacista. Apprezzamento che, conformemente alle regole dell'arte, si basa sul colloquio diretto con il paziente e comporta delle verifiche, ivi comprese quelle dell'identità e delle necessità terapeutiche. In caso di dubbio, deve prevalere la prudenza: ma non si può escludere che pazienti all'estero necessitino con urgenza per le proprie cure i prodotti di cui al punto 4.
6. Gli Ordini dei Farmacisti della Regio Insubrica si attiveranno con effetto immediato presso i propri membri per rendere esecutivo il presente accordo.

Per eventuali difficoltà interpretative incaricano:

- il prof. Alessandro Rigamonti, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese, per chiarire la portata dell'Accordo ai colleghi italiani;
- il signor Mario Tanzi, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti del Cantone Ticino, per chiarire la portata dell'Accordo ai colleghi svizzeri.

7. Gli Ordini dei Farmacisti della Regio Insubrica incaricano il prof. Alessandro Rigamonti ed il signor Pierfranco Livio, Farmacista cantonale del Cantone Ticino, di informare congiuntamente le Autorità sanitarie della Regio Insubrica per eventuali ratifiche dell'accordo anche da parte dei competenti responsabili politici. Ciò al fine di conferire alle presenti norme comportamentali una valenza superiore; oppure per apportarvi eventuali modifiche.
8. Entrata in vigore dell'Accordo. Questo accordo entra in vigore subito dopo la ratifica da parte dei Presidenti degli Ordini interessati. Potrà essere modificato parzialmente o totalmente e disdetto dietro richiesta delle parti contraenti.

Per accordo:

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Como:

Il Presidente Dott. Giuseppe De Filippis
Luogo e data

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecco:

Il Presidente Dott. Giovanni Gerosa
Luogo e data

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano:

Il Presidente Dr. Pietro Balocco
Luogo e data

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Novara e Verbania:

Il Presidente Dott. Paolo Picchio
Luogo e data

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Sondrio:

Il Presidente Dott. Luciano Davolio
Luogo e data

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese:

Il Presidente Prof. Alessandro Rigamonti
Luogo e data

Ordine dei Farmacisti della Repubblica e Cantone Ticino:

Il Presidente signor Mario Tanzi
Luogo e data

telefono Via A. Maspoli, c/0 OSC
fax ++41 91 646 88 51
e-mail ++41 91 646 60 05
dos-ufc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle opere sociali
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

P. Livio

Ufficio del farmacista cantonale
6850 Mendrisio

telefono
e-mail

646 88 51

Signor
Dott. Mario Tanzi
Presidente dell'Ordine dei Farmacisti del
Cantone Ticino
Via al Forte 3
6900 Lugano

Mendrisio, 8 marzo 1999

Ns.
mc

Vs.

Presenza del Farmacista in farmacia

Egregio signor Presidente, Caro Collega,

rispondo alla sua richiesta circa la problematica in oggetto.

L'art. 83, cpv. 4., della Legge sanitaria del 1989 precisa che durante le ore di servizio deve essere presente costantemente in farmacia il responsabile sanitario o un altro farmacista o un'assistente farmacista autorizzato.

Questa esigenza è ovvia in quanto la dispensazione, la vendita, le preparazioni e la sorveglianza dell'attività della farmacia competono al farmacista (art. 76 e 84).

Il nostro Ufficio si è sempre interessato affinché detto requisito sia soddisfatto. Lei e soprattutto i Presidenti che l'hanno preceduta ricordano al riguardo casi di farmacie chiuse espressamente a tal riguardo, rispettivamente alcuni interventi per qualche collega che si assentava troppo, lasciando così scoperta l'officina.

Ben inteso detta presenza costante del farmacista va tuttavia intesa, come dice lo stesso rapporto della Commissione speciale in materia sanitaria che aveva esaminato la Legge (cf. allegato), "cum grano salis": nel senso che non si può ovviamente sempre pretendere una presenza fisica durante l'intero periodo di apertura. I farmacisti, come del resto tutti gli altri esseri umani, hanno anche loro ogni tanto delle necessità di vario tipo, che li costringono talvolta a doversi brevemente assentare: il controllo dal medico, la visita dal dentista, qualche

impegno familiare per il coniuge o per i figli, e così via: insomma le necessità di tutti, uomini o donne, bianchi, gialli o neri. Ma ciò è di rilevanza secondaria per le prestazioni: in effetti la qualità del servizio è data da un insieme di fattori, in particolare dall'organizzazione della farmacia (con relative deleghe e disposizioni ben precise al personale), dalla possibilità di poter raggiungere al telefono il farmacista che si è brevemente assentato; in parole povere, dal sistema di qualità in vigore. I nostri controlli tengono conto di questi aspetti: ciò vale per le farmacie ma anche per altri settori della sanità.

Sono a disposizione sua qualora le occorressero ulteriori delucidazioni.

Con distinti ossequi.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio

Allegato:

Estratto Rapporto del 9.9.1988 della Commissione speciale in materia sanitaria sul messaggio 16.9.1986 concernente la Legge sanitaria.